

ciliazione da parte del Presidente della Corte » formalmente modificato come propone il ministro.

E poi segue l'altro comma:

« Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Infine vi è l'emendamento del ministro.

L'onorevole ministro ha facoltà di svolgerlo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'ultimo comma era stato così concepito:

« Nulla è innovato circa la competenza dei Collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686 ».

Si tratta di coordinare la disciplina delle controversie individuali col disegno di legge che si occupa solo dei rapporti collettivi del lavoro. È chiaro che per quanto riguarda i rapporti individuali la legislazione rimane immutata. Però occorre indubbiamente coordinare questa materia dei rapporti individuali con quella dei rapporti collettivi. Il primo emendamento che viene in mente è questo che propongo nel mio comma aggiuntivo, per cui le Corti d'appello funzionanti come magistratura del lavoro giudicheranno anche in sede di appello sopra le questioni concernenti i contratti individuali di lavoro.

È giusto che un solo organo sia chiamato a risolvere tutte le controversie del lavoro, sia individuali, sia collettive. Quindi bisogna abolire la Commissione centrale per l'impiego privato che diviene una superfetazione e dare alle sezioni dalla Corte d'appello, funzionanti come magistratura del lavoro, la facoltà di pronunziarsi in sede di appello contro le decisioni delle Commissioni provinciali e altresì contro le decisioni probivirali e degli altri organi giurisdizionali competenti in materia di controversie del lavoro, quando le sentenze sono appellabili secondo il diritto comune.

Pertanto l'ultimo comma viene ad essere così formulato: « Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

« L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo la legge vigente, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro ».

Così non si modifica la legislazione vigente in materia di contratti individuali, salvo ad accentrare alle sezioni della Corte di appello, che funzionano come magistratura del lavoro, anche quanto concerne i rapporti individuali di lavoro perchè la materia è affine ed è bene che la giurisprudenza sia unica.

ROSSONI. Bisogna armonizzare anche le norme dei probiviri, perchè vi è qualche cosa che deve essere tolto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. C'è già la disposizione finale dell'articolo 23 che dà questa facoltà al Governo, disposizione che è così concepita:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2311, e con ogni altra legge dello Stato ».

Quindi anche l'esame di queste norme sulla giurisdizione provivirale vi è compreso.

La facoltà di coordinamento delegata al Governo è, infatti, amplissima.

ROSSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI. Alcuni amici mi hanno fatto osservare che la questione dei probiviri dovrebbe essere precisata meglio, perchè i probiviri funzionano in modo tale da pregiudicare in molti casi l'autorità delle organizzazioni per i contratti di lavoro, e allora bisognerebbe proprio che ci fosse un accenno preciso e esplicito perchè fosse riesaminata la questione dei probiviri. Dovrebbe essere un richiamo come quello per gli organi professionali.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo metteremo all'ultimo articolo.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 13, a seguito della proposta del presidente del Consiglio e degli emendamenti dell'onorevole ministro Guardasigilli, resta così definitivamente formulato:

« Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la